



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N. 55/2016 DEL 22/04/2016

Disposizioni per l'avvio della stagione irrigua 2016 dei consorzi di bonifica commissariati.





Regione Puglia

SDL/FOR/2016/00 15

“Disposizioni per l’avvio della stagione irrigua 2016 dei consorzi di bonifica commissariati”.

RELAZIONE

La norma sostanziale per la quale si avanza proposta ha natura finanziaria e discende dalla necessità di far avviare la stagione irrigua 2016 ai Consorzi di Bonifica commissariati. Essa si rende necessaria per l’assenza di risorse dei consorzi conseguente alla mancata erogazione di contributi ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 1 del 15/2/2016.

Nello specifico si rappresenta quanto segue:

- al comma 1 viene indicata la dotazione occorrente per fronteggiare le spese di necessarie all’avvio della stagione irrigua, analiticamente dettagliate nelle lettere da lett. a) a lett. c);
- il comma 2 individua il capitolo di spesa (numero e declaratoria) da dotare per l’imputazione della somma di cui al precedente comma 1;
- il comma 3 prevede la nomina di un Commissario ad acta e di una struttura di supporto per lo stesso al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1;
- il comma 4 prevede la decurtazione delle somme stanziare con la presente legge dalla dotazione prevista dal predetto art. 19 della L.R. 1/2016.

L' ASSESSORE
(Dott. Leonardo di Gioia)





Regione Puglia

Legge Regionale _____ 2016, n. _____

OGGETTO: "Disposizioni per l'avvio della stagione irrigua 2016 dei consorzi di bonifica commissariati".

Articolo unico

*Spese di funzionamento dei Consorzi di bonifica commissariati
per l'avvio della stagione irrigua 2016*

1. Al fine di consentire l'avvio della stagione irrigua 2016 la Regione Puglia provvede a erogare ai Consorzi di bonifica commissariati, fino alla concorrenza di euro 2,0 milioni e sino all'approvazione della norma prevista dall'articolo 19 della L.R. n. 1 del 15.2.2016, le somme occorrenti per far fronte alle seguenti spese di funzionamento:
 - a) emolumenti ai dipendenti;
 - b) consumi, anche pregressi, di acqua ed energia sia per uso civile che per uso agricolo.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie iscritte, nell'ambito dello stanziamento appostato sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 118/2011, missione 20, programma 3, titolo 1, esercizio finanziario 2016. Le risorse saranno iscritte, in termini di competenza e cassa, al capitolo 112091, Missione 16 - Programma 1 - Titolo 1, dell'esercizio finanziario 2016.
3. Per gli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un Commissario ad acta, il quale si avvale di una struttura di supporto. Dall'attuazione del presente comma non derivano oneri per la finanza regionale.
4. Le somme previste dal precedente comma 1 saranno decurtate dalla dotazione prevista dalla L.R. n. 1 del 15/2/2016 articolo 19.

